

## CAPITOLO III

### 3.1 L'anomalia turca.

Si sono presi in esame finora tre modelli di paesi europei, a maggioranza cristiano – cattolica, che hanno tra i propri principi e valori storici e costituzionali, la laicità e la neutralità dello Stato, spesso conquistata con il sangue.

Si analizza ora la situazione della Turchia o meglio, quella che da molti è considerata come “l'anomalia turca”, essendo questo l'unico Stato a maggioranza musulmana che si dichiara laico e secolarizzato.

La Turchia s'instaura in questa “contraddizione storica” anche per la sua posizione geografica: ponte tra Europa e Asia, sicuramente il più occidentale dei paesi islamici e il più orientale dei paesi europei. Un paese che dopo la svolta occidentalista di Kemal Ataturk nel 1923 ha abolito l'Islam come religione di Stato, imponendo una democrazia laica. Nonostante l'allontanamento dalla *shari'a*, la secolarizzazione avvenuta nelle sfere statali non corrisponde ad una reale laicizzazione della società, per questo ancora oggi (e forse ancor più con la richiesta della Turchia di aderire all'Unione Europea) ci appare una situazione ibrida, anomala appunto.

L'occidentalizzazione di Ataturk ha cancellato la poligamia, ha concesso il diritto di voto alle donne, ha realizzato importanti cambiamenti che la società ha fatto fatica e tuttora ha difficoltà ad accettare, ricadendo spesso sotto la minaccia del radicalismo religioso.

La Costituzione sancisce all'articolo 2 che la Repubblica di Turchia è uno Stato democratico, secolare e sociale, governato secondo la legge. La Repubblica turca è quindi il primo stato islamico a cancellare il Corano e la *shari'a* dalle proprie fonti legislative e che riconosce a tutti, libertà di coscienza, di credo religioso e convinzioni, ponendo quindi la libertà religiosa tra i pilastri della propria democrazia, senza più distinguere tra musulmani e non musulmani. Lo Stato si trova però a dover spesso imporre tali principi ad una società che sembra restia a rinunciare a tradizioni ataviche. L'imposizione della laicità può assumere a volte il volto della discriminazione, tanto da indurre molti ad invocare il giudizio della Corte Europea dei Diritti Umani per violazione della libertà religiosa. Si ripropone

in Turchia lo stesso problema che per certi versi è sorto in Francia: chiedere anche ai cittadini di “essere secolarizzati”, di rinunciare in alcuni ambiti a qualsiasi manifestazione del proprio credo, cosa che viene sentita da molti come una coercizione della propria libertà, in quanto non necessariamente chi manifesti la propria fede, indossando i simboli della religione professata, è contrario alla laicità dello Stato.

### **3.2 Il velo alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.**

Un caso esemplare di quanto detto sopra si è verificato con una studentessa della facoltà di medicina dell’università di Istanbul. Leyla Sahin è infatti ricorsa alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo invocando la violazione della propria libertà religiosa e del diritto allo studio<sup>126</sup>: alla ricorrente veniva negato l’accesso all’esame scritto di oncologia il 12 marzo 1998, all’esame di neurologia il 16 aprile 1998 e quello di salute pubblica il 10 giugno 1998, nonché la possibilità di frequentare lezioni, corsi e tirocini, perché indossava il tradizionale velo islamico. Questa estromissione dalle attività universitarie veniva giustificata dalle autorità accademiche in base ad una circolare regolamentare sull’ammissione al campus universitario<sup>127</sup>. La parte più rilevante della circolare prevede infatti che le studentesse che abbiano il capo coperto (indossando il velo islamico) e gli studenti con la barba non vengano ammessi alle lezioni, ai corsi e ai tirocini; conseguentemente è previsto che i nomi degli studenti in questione non vengano più iscritti nelle liste degli studenti immatricolati. La circolare prevede poi la possibilità per le autorità universitarie di prendere misure disciplinari nei confronti di quegli studenti che, pur avvisati della loro posizione, non si adeguino al regolamento e insistano nel voler partecipare alle attività accademiche.

La circolare rinvia in apertura alla Costituzione turca, alla legge, ai regolamenti ministeriali, nonché alle sentenze della Suprema Corte Amministrativa e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

---

<sup>126</sup> Sentenza Leyla Sahin contro Turchia del 29 giugno 2004, n. ricorso 44774/98.

<sup>127</sup> Circolare del 23 febbraio 1998 del rettore dell’Università di Istanbul.

Prima di ricorrere alla Corte di Strasburgo la ricorrente aveva già proposto istanza presso la Corte Amministrativa di Istanbul che il 19 marzo 1999 non aveva accolto il ricorso in virtù della sezione 13 della Legge sull'Educazione Superiore riconoscendo ai rettori della università, in quanto organi esecutivi degli atenei, il potere di regolare l'abbigliamento degli studenti al fine di mantenere l'ordine, un potere da esercitare in linea con le leggi e i giudizi della Corte Costituzionale. Lo stesso ricorso è stato poi bocciato in appello in punto di diritto il 19 aprile 2001 dalla Suprema Corte Amministrativa.

Prima di entrare nel merito del caso Sahin è utile richiamare quelle norme cui la circolare rinvia e che pongono la Turchia in una posizione tanto particolare nel mondo islamico, così da creare uno schema logico di riferimento per meglio analizzare la fattispecie concreta.

### 3.2.1 La legislazione turca.

La circolare regolamentare rimanda innanzitutto alla Costituzione della Repubblica di Turchia il cui articolo 2 dichiara democratico, secolare e sociale lo Stato turco, <<fondato sullo stato di diritto, rispettoso dei diritti umani in uno spirito di pace sociale, di solidarietà nazionale e giustizia, aderente al nazionalismo di Atatürk>>, disposizioni queste che non sono tra l'altro soggette a modifica costituzionale. Ovviamente il principio della laicità dello Stato non avrebbe senso senza il riconoscimento all'articolo 10 co. I dell'uguaglianza di tutti gli individui senza alcuna distinzione, tantomeno per le opinioni politiche o credo filosofico, religioso o di appartenenza a gruppi religiosi, un principio reso più forte dall'articolo 14 co. I che, riconoscendo i diritti e le libertà, dichiara che nessuno di questi può essere esercitato in modo tale da violare altri diritti e libertà fondamentali, magari ponendo un individuo o un gruppo al comando dello Stato, introducendo discriminazioni di qualsiasi sorta. Il nucleo centrale della laicità turca è però oltre all'articolo 2, l'articolo 24 co. I e co. IV il quale afferma che: <<Tutti hanno libertà di coscienza, di credo e di convinzione religiosa; la preghiera, le riunioni e i servizi religiosi devono essere svolte liberamente.

Nessuno può essere costretto a partecipare alle preghiere, alle riunioni religiose o essere forzato a manifestare il proprio credo o le proprie convinzioni; nessuno può essere perseguito o censurato a causa delle sue credenze o convinzioni. Allo stesso modo nessuno può abusare della religione, dei sentimenti religiosi o delle cose considerate sacre dalla religione in modo tale da instaurare un ordine statale basato su precetti religiosi o per perseguire interessi politici o personali o che possano influenzare (l'ordinamento dello Stato)>>.

Il principio del secolarismo in Turchia risale al 5 febbraio 1937, undici anni dopo l'adozione del *Code Civil* di stampo occidentale e dopo neanche tre anni dal riconoscimento dei diritti politici alle donne. Il cambiamento con l'avvento della Repubblica kemalista fu radicale e repentino se consideriamo che precedentemente il governo dell'Impero Ottomano richiedeva alla popolazione di vestire in ossequio all'appartenenza religiosa della propria comunità. Le riforme introdotte dalla Repubblica erano ispirate all'evoluzione della società nel XIX sec., si cercò quindi di creare prima di tutto una *religion – free zone*, in cui ogni cittadino sarebbe stato ugualmente garantito, senza distinzione alcuna. La prima emanazione al riguardo fu l'Atto Generale del 28 novembre 1925 che trattava dell'abbigliamento come un ordine in relazione alla modernità. Analogamente, altri divieti sono stati imposti in materia di abbigliamento religioso, con le Regole di abbigliamento del 3 dicembre 1934. Già nel 1924 con l'Atto sui Servizi di Educazione sono state chiuse le scuole di religione e tutte le scuole assoggettate al controllo del Ministero dell'Educazione.

Quello di indossare il tradizionale velo islamico a scuola e nelle università è un fenomeno recente in Turchia, che risale agli anni Ottanta; anni in cui si è aperto il dibattito su di esso, che è visto da alcuni come un'imposizione e forma di espressione dell'identità religiosa, mentre per altri come un simbolo dell'Islam politico, teso ad instaurare un regime basato sui precetti religiosi, mirante a minare i diritti acquisiti dalle donne con il sistema repubblicano (visione accentuata con l'ascesa al potere nella coalizione di governo del partito islamico *Refah Partisi* nel 1996). Un argomento questo alla base di due sentenze della Corte Costituzionale concernenti lo scioglimento proprio del *Refah Partisi* (nel 1998) e del *Fazilet Partisi* (nel 2001), sentenze che hanno preso in considerazione anche le opinioni

dei leader di questi partiti secondo cui il riproporsi della questione del velo nel settore pubblico ( nella scuola soprattutto) dimostrava un'intenzione di creare un regime fondato sulla *shari'a*.

In applicazione delle norme sulla laicità, il governo ha emanato il 22 luglio 1981 la legislazione sull'abbigliamento nelle istituzioni dell'educazione superiore; tale normativa richiede che gli impiegati che lavorino nell'organizzazione, nelle istituzioni, gli addetti e anche gli studenti indossino ordinariamente abiti moderni, prevedendo inoltre che le donne dell'amministrazione pubblica, così come le studentesse, non indossino il tradizionale velo all'interno dei locali adibiti all'educazione. Il 20 dicembre 1982 l'Autorità per l'educazione superiore ha ribadito con una circolare il divieto previsto già dalle misure dell'anno precedente, un divieto che due anni dopo, nel dicembre 1984, viene giustificato dalla Corte Suprema Amministrativa in questi termini: <<prima di essere una mera innocente usanza, indossare il velo, nel processo evolutivo del paese, è il simbolo di una visione che è contraria alla libertà della donna e ai principi fondamentali della Repubblica>><sup>128</sup>.

Nel 1988 la legge sull'educazione superiore prescrive <<l'obbligo d'indossare abiti moderni nelle aule, nei corridoi, nei laboratori, nelle cliniche, nelle scuole di specializzazione e nelle cliniche multidisciplinari>><sup>129</sup>, consente però che <<un velo o un copricapo, che copra il collo e i capelli, possa essere indossato al di fuori delle convinzioni religiosi >><sup>130</sup>.

### 3.2.2 La giurisprudenza costituzionale

In un giudizio del 7 marzo 1989 la Corte Costituzionale ha dichiarato che la prescrizione prevista dalla Legge sull'Educazione Superiore, dell'anno precedente, fosse contraria agli articoli 2 (secolarismo), 10 (uguaglianza davanti alla legge) e 24 (libertà religiosa) della Costituzione. La Corte ha riconosciuto inoltre l'inconciliabilità di quella normativa con il principio implicito

---

<sup>128</sup> Estratto dalla motivazione della sentenza della Corte Suprema Amministrativa del 13 dicembre 1984.

<sup>129</sup> Legge no. 2547 del 10 dicembre 1988, sull'Educazione Superiore.

<sup>130</sup> Legge no. 2547.

dell'uguaglianza tra i sessi. Nelle loro argomentazioni i giudici della Corte hanno spiegato innanzitutto che il secolarismo ha acquistato rango costituzionale in ragione delle esperienze storiche della nazione turca e delle particolarità dell'Islam nella comparazione con le altre religioni. Per la Corte quindi il secolarismo è una condizione essenziale per la democrazia, in quanto atto a garantire la libertà religiosa e l'uguaglianza davanti alla legge. La Corte Costituzionale ha osservato che la libertà di religione, di coscienza e di riunione non possono essere comparate al diritto d'indossare un particolare capo d'abbigliamento "religioso", garantendo prima di tutto la libertà di decidere se seguire o meno una religione. Viene spiegato che al di fuori della sfera privata o della coscienza individuale, la libertà di manifestare il proprio sentimento religioso potrebbe essere soggetta a restrizioni di ordine pubblico per difendere il principio di laicità: <<Tutti sono liberi di vestire come più desiderano, come i valori sociali e religiosi o le tradizioni chiedono di rispettare, ma quando un particolare codice di abbigliamento è imposto agli individui come riferimento religioso, la religione in tal caso presenta infatti una serie di valori incompatibili con la società contemporanea>><sup>131</sup>. I giudici aggiungono poi nella loro motivazione che in Turchia, paese a maggioranza musulmana, presentare il velo come un'imposizione religiosamente obbligatoria risulterebbe una discriminazione tra i praticanti musulmani e i non praticanti, nonché verso i non-credenti, dove chiunque si rifiuti di indossare un copricapo indubbiamente possa essere visto come un apostata, un irreligioso. La Corte sottolinea la necessità che gli studenti debbano essere posti in condizioni tali che l'atmosfera dove lavorare e studiare sia di reciproco sostegno, di calma e tolleranza, senza essere devianti da intenti o da simboli di "affiliazione" religiosa.

Il giudice delle leggi turco nel concludere la sua disamina ha ritenuto che, prescindendo dal fatto che il velo possa essere un precetto dell'Islam, concedere un riconoscimento legale ad un simbolo religioso di quel tipo nelle istituzioni dell'educazione superiore, non fosse compatibile con il principio secondo il quale l'educazione di Stato deve essere neutrale, poiché potrebbe generare conflitti tra studenti di diverse convinzioni o credi.

---

<sup>131</sup> Sentenza della Suprema Corte Costituzionale della Repubblica di Turchia del 7 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1989.

In seguito a quanto statuito dalla Corte Costituzionale l'anno successivo, nell'ottobre 1990, viene cambiata la norma impugnata, mediante una modificazione che prescrive la <<possibilità di vestire liberamente nelle istituzioni dell'educazione superiore, ma in modo tale di non contravvenire alle norme vigenti>><sup>132</sup>; il legislatore usa qui una formula molto generica, troppo anche ad avviso della Corte Costituzionale che in un nuovo giudizio del 1991 dichiara in modo esplicito, richiamandosi al precedente del 1989, la contrarietà del velo ai principi della laicità e dell'uguaglianza, in quanto indossato in ossequio ad un credo religioso. La libertà d'abbigliamento prevista nella normativa impugnata <<non concerne l'abbigliamento di natura religiosa o l'atto di coprire collo e capelli con un velo o altro copricapo>><sup>133</sup>, questa è per la Corte la condizione di legittimità imposta al legislatore affinché le prescrizioni sull'abbigliamento non siano considerate contrarie alle "norme vigenti".

### 3.2.3 Applicazione della normativa sull'abbigliamento all'Università di Istanbul.

L'Università di Istanbul, fondata nel XV sec. è uno dei centri più importanti dell'educazione secondaria in Turchia. E' un'università laica, che comprende diciassette facoltà (incluse due di medicina: a *Cerrahpasa* e a *Capa*), dove studiano approssimativamente cinquantamila studenti.

Nel 1994 in seguito ad una campagna di raccolta firme lanciata dalle studentesse del corso di ostetricia della Scuola universitaria per le professioni mediche, il Preside ha diffuso un memorandum nel quale spiegava le basi legali che regolano l'abbigliamento religioso, oggetto della controversa questione del velo islamico: <<il divieto per le studentesse del corso di ostetricia, d'indossare il velo durante il tirocinio non è volto a violare la loro libertà di coscienza o di religione, ma imposto dalle normative vigenti. Durante il loro lavoro, ostetriche e infermiere indossano un'uniforme che è descritta dai regolamenti emanati dal Ministero della Salute. Gli studenti che vogliono esercitare tale professione sono consapevoli di

---

<sup>132</sup>Sezione 17 della Legge sull'Educazione Superiore, legge no. 2547, entrata in vigore il 25 ottobre 1990.

<sup>133</sup>Sentenza della Suprema Corte Costituzionale della Repubblica di Turchia del 9 aprile 1991, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 31 luglio 1991.

questo>><sup>134</sup>. Il Preside richiama l'obbligo per gli studenti di rispettare le norme sull'abbigliamento, ricordando in particolare i diritti dei pazienti.

Nel corso degli anni, numerosi sono gli interventi regolamentari sul vestiario di studenti e impiegati dell'università: il 1 giugno 1994 un provvedimento prescrive quanto segue: <<le regole che governano l'abbigliamento nell'università sono basate sulla legge e sui regolamenti. La Corte Costituzionale ha emesso un giudizio volto ad evitare che nelle università vi siano abbigliamenti religiosi. Il giudizio della Corte è applicabile a tutti, studenti e impiegati, accademici e amministrativi e a tutti coloro che lavorino nei locali dell'ateneo, a tutti i livelli. Particolare attenzione, per il ruolo svolto, è rivolta a infermieri, medici e personale medico in generale cui è imposto l'obbligo di rispettare le norme sul vestiario, come dettato da considerazioni di carattere scientifico, oltre che dalla legge>><sup>135</sup>.

Nel febbraio 1998 è stata emanata poi una circolare contenente le istruzioni per l'ammissione degli studenti con barba o copricapo islamico. Il 19 novembre 2002 la ricorrente Leyla Sahin produce in giudizio una lettera del 1 aprile 2002 che l'Autorità per l'educazione Superiore ha inviato alle autorità universitarie invitandole ad autorizzare le richieste degli studenti di fede ebraica ad assentarsi dai corsi nel periodo delle feste ebraiche. Il Governo produce nello stesso giudizio tra la documentazione una risoluzione (n. 11) adottata dall'Università di Istanbul il 9 luglio 1998 che prevedeva nello specifico ai punti 2), 3) e 4): << 2) Gli studenti dell'Università di Istanbul non indosseranno abiti che simboleggino o manifestino alcuna religione, fede, razza o credenza politica o ideologica, in ogni istituzione, dipartimento o in ogni locale dell'ateneo; 3) nelle istituzioni e nei dipartimenti nei quali sono impugnati, gli studenti sono obbligati ad indossare i vestiti specificamente richiesti dalla legge per le ragioni di lavoro; 4) le fotografie fornite dagli studenti alle istituzioni o ai dipartimenti dell'Università, devono essere riprese frontalmente con la testa e il collo scoperti. Devono essere non più vecchie di sei mesi e devono rendere lo studente identificabile>><sup>136</sup>.

---

<sup>134</sup> Memorandum del Preside della Scuola per le Professioni Mediche dell'Università di Istanbul, 1994.

<sup>135</sup> Risoluzione adottata dall'esecutivo dell'Università di Istanbul sulle regole di vestiario per studenti e personale, del 1 giugno 1994.

<sup>136</sup> Risoluzione n. 11 del 9 luglio 1998 dell'Università di Istanbul.

In virtù del Regolamento di Procedure disciplinari il semplice fatto d'indossare un velo islamico non costituisce offesa disciplinare, ma solo nel caso in cui gli studenti che direttamente o indirettamente restringano la libertà degli altri all'apprendimento e all'insegnamento o si siano resi responsabili di comportamenti atti a disturbare la calma, la tranquillità e l'attività richiesta nelle istituzioni dell'educazione superiore o l'impegno politico in tali istituzioni, possono essere sospesi temporaneamente per un periodo che va da una settimana ad un mese.

La Corte turca ha comparato la legislazione nazionale con quelle degli altri stati europei, relativamente alle normative riguardanti il velo islamico nelle scuole statali primarie e secondarie, nonché nelle università. Molto attenta alla legislazione della parte francofona del Belgio, dove non ci sono regole concernenti il velo e le dispute emergenti sono generalmente risolte a livello locale. In ragione di tale autonomia numerose scuole di Stato hanno rifiutato di ammettere il velo, in quanto più volte le corti del Belgio si erano espresse a sostegno dei principi di uguaglianza e di neutralità dell'educazione di Stato, affermando la prevalenza di questi sulla libertà religiosa pronunciandosi contro i querelanti. Non poteva poi lo sguardo dei giudici turchi non posarsi sulla Francia secolarista per eccellenza, molto attenti al lavoro della Commissione *Stasi*, i cui risultati sono molto vicini all'idea turca di secolarismo (almeno in ambito scolastico). L'attenzione non poteva poi non spostarsi sulle normative sicuramente più permissive, almeno per gli studenti, della Germania, dell'Olanda, della Svizzera e del Regno Unito. Particolare risalto viene dato al caso tedesco dell'insegnante musulmana del Baden- Württemberg<sup>137</sup>, confrontandolo con la normativa inglese che consente l'utilizzo del velo islamico nelle istituzioni educative, sottolineando come le rare dispute siano risolte all'interno dell'istituzione interessata<sup>138</sup>.

---

<sup>137</sup> Decisione del *Bunderverfassungsgericht* del 24 settembre 2003 su ricorso n. 1436/02, vedi cap. 2.3.1.

<sup>138</sup> Molto di recente una sentenza della Corte d'Appello in Gran Bretagna ha accolto il ricorso di Shabina Begum, 15 anni originaria del Bangladesh, che era stata esclusa da un liceo di Luton, perché indossava sistematicamente la *jilbab*. La ragazza si era rivolta all'Alta Corte che le aveva dato torto, sostenendo che la scuola aveva ragione a stabilire norme sul vestiario per <<proteggere la libertà di tutti>>. Shabina Begum ha allora presentato ricorso alla Corte d'Appello che accogliendolo ha affermato che in Gran Bretagna non esiste una legge che espressamente vieti d'indossare un'uniforme religiosa a scuola; i giudici hanno quindi ritenuto che il liceo di Luton non può imporre autonomamente le proprie scelte agli studenti. L'effetto del divieto d'indossare la *jilbab*, afferma la sentenza <<è avere impedito a Shabina Begum di andare a scuola>>, violando così il suo diritto allo studio e il diritto di esprimere la propria fede. Il giudizio della

### 3.2.4 La Turchia contro la *shari'a* e la decisione della Corte di Strasburgo.

L'impegno del governo turco nel caso Leyla Sahin è molto forte in quanto tende a garantire principi che faticosamente la Turchia riesce ad affermare nella vita quotidiana<sup>139</sup>, nella vita di una società che si professa laica ma che rimane comunque fortemente islamizzata nella realtà; per questo l'impegno profuso dalle autorità turche è considerevole, teso ad evitare che una sentenza favorevole alla ricorrente possa aprire una breccia nel sistema, costituendo un pericoloso precedente, che spalanchi nuovamente le porte del paese alla *shari'a*.

La ricorrente sostiene che il divieto d'indossare il velo nell'università costituisca un'ingiustificata interferenza con la sua libertà di religione e in particolare col suo diritto di manifestare la propria fede. Per questo motivo Leyla Sahin invoca l'articolo 9 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo, deferendo così il caso alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo. L'articolo 9 prevede: << 1) Tutti hanno diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include anche la libertà di mutare la propria religione o il proprio credo, nonché la libertà di manifestare, insegnare, praticare e osservare la propria religione o credo da solo o in comunità, di riunirsi con gli altri in pubblico o in privato. 2) La libertà di manifestare la propria religione o credo è soggetta solo alle limitazioni prescritte dalla legge e che sono necessarie in una società democratica, all'interesse della sicurezza pubblica, alla protezione dell'ordine pubblico, della salute, della morale o per la tutela dei diritti e delle libertà altrui >>.

Il governo turco obietta che non vi è stato alcun diniego di libertà religiosa della ricorrente, affermando che le limitazioni sono giustificate proprio in ragione dell'articolo 9 co. 2 della Convenzione. Al riguardo la Corte rileva che << l'articolo 9 custodisce (all'interno del contenuto della Convenzione) la libertà di

---

Corte è stato accolto con favore dalle associazioni islamiche, considerate le enormi implicazioni che esso avrà in un paese con una forte minoranza musulmana come il Regno Unito. E. FRANCESCHINI, <<Vince l'islamica difesa da Cherie: Può andare a scuola velata>>, in *La Repubblica* del 3 marzo 2005.

<sup>139</sup> Un impegno ancor maggiore in questo momento in cui i paesi europei s'interrogano non senza polemiche sull'adesione turca all'Unione Europea, segnatamente ai principi in gioco nel processo Sahin.

pensiero, di coscienza e di religione come fondamenti di “una società democratica”. Questa libertà è nella sua dimensione religiosa, uno degli elementi più vitali che caratterizzano l’identità dei credenti e della loro concezione della vita, ma è anche un prezioso diritto per atei, agnostici, scettici e indifferenti. Il pluralismo, che è indissociabile dalla società democratica, conquistato a caro prezzo nel corso dei secoli, dipende da essa >><sup>140</sup>.

Questa è la base di partenza da cui muove la Corte di Strasburgo nella risoluzione della controversia. Il governo rigettando le accuse della ricorrente dichiara che i regolamenti universitari sono basati su norme di legge sull’abbigliamento degli studenti e sui principi del diritto internazionale; per questo non possono costituire una giustificazione per non adempiere agli obblighi posti dalla legislazione ordinaria, contemplati anche nella Convenzione e generalmente applicati senza distinzione alcuna nella sfera pubblica. La Corte prende poi in considerazione le dichiarazioni della ricorrente che afferma di voler indossare il velo islamico, imposto dai precetti religiosi per manifestare il proprio desiderio di aderire strettamente alle imposizioni della fede islamica. La Corte senza approfondire ulteriormente se la decisione della ricorrente sia ispirata da un vero sentimento religioso, procede all’accertamento che i regolamenti emanati prescriventi le restrizioni relative all’abbigliamento islamico all’interno dell’università, costituiscano un’interferenza al diritto della ricorrente a manifestare il proprio credo.

Leyla Sahin sostiene però che il divieto impostole dalle prescrizioni universitarie non abbia basi statuali, in quanto a suo parere sarebbe fondato su un ‘erronea interpretazione da parte dell’autorità universitaria di una precedente sentenza della Corte Costituzionale turca, che il 9 aprile 1991 ha dichiarato la costituzionalità di previsioni restrittive in materia. La ricorrente afferma che le motivazioni fornite dalla Corte Costituzionale non costituiscano un valore legale nella legge costituzionale turca, oltretutto il fatto che le autorità universitarie di Bursa e Istanbul non abbiano seguito una prassi uniforme non renderebbe la regola

---

<sup>140</sup> Sentenze precedenti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di libertà religiosa, in cui si esprime il pensiero della Corte: Kokkinakis contro Grecia del 25 maggio 1993, Serie A n. 260-A; Buscarini contro San Marino, n 24645/94.

“conoscibile”. La Corte prende in considerazione poi la circolare del 23 febbraio 1998, che prescrive il divieto per gli studenti con la barba e le studentesse coperte dal velo, di accedere alle lezioni, ai corsi e ai tirocini, una prescrizione regolamentare decretata dal rettore dell’Università di Istanbul. Per la Corte non ci sono dubbi che, essendo il Rettore l’organo esecutivo dell’ateneo, questi sia legittimato a legiferare, nella sua sfera di competenza, in materia. Pur essendo d’accordo con la ricorrente riguardo al fatto che la circolare non sia compatibile con la sezione transitoria n. 17 della Legge sull’Educazione Superiore, in quanto tale disposizione non impone affatto un divieto all’abbigliamento islamico, la Corte considera che la stessa sezione 17 della Legge in esame possa costituire una corretta base legale per la circolare in questione (i giudici notano inoltre che sulla “illegittimità” della circolare si erano già precedentemente pronunciate sfavorevolmente alla ricorrente sia la Suprema Corte Amministrativa, sia la Corte Costituzionale). La Corte specifica che la Convenzione, nel richiedere che le limitazioni siano prescritte dalla legge, non intende una legge in senso formale, ma in senso più estensivo, rientrandovi quindi anche le misure regolamentari assunte da corpi istituzionali (nel caso specifico le autorità universitarie) cui sono conferiti poteri di “legiferare” in modo indipendente, poteri delegati dal parlamento e da leggi non scritte. Inoltre per “legge” devono intendersi sia le leggi statuali che le statuizioni dei giudici (il precedente giuridico). I precedenti giudiziari costituiscono infatti una valida fonte della legge turca, essendo la Turchia un sistema di *Common Law*.

Dopo aver risolto la questione della “legalità” del regolamento universitario, i giudici di Strasburgo affrontano senza particolari problemi la “conoscibilità” della legge, in quanto il giudizio della Corte Costituzionale turca rende chiara la contrarietà dell’abbigliamento in oggetto con i principi della Costituzione. Oltre al giudizio della Corte Costituzionale, la Corte di Strasburgo rileva come già per molti anni prima di tale sentenza, la Suprema Corte Amministrativa considerasse incompatibile il velo con i principi fondamentali della Repubblica. Si può quindi affermare che le prescrizioni applicate nell’Università di Istanbul sull’abbigliamento religioso in generale e islamico in particolare, esistessero ben prima dell’enunciazione proibitiva dell’ateneo, quindi risulta conoscibile.

Già una precedente risoluzione del 1 giugno 1994 e un memorandum dello stesso anno del Rettore indicavano, in particolare agli studenti di medicina, come la ricorrente, regole di vestiario, che chiaramente proibivano abiti di natura religiosa, incluso quindi il velo, durante i corsi di medicina e di scienze applicate.

La Corte conclude le questioni pregiudiziali di diritto, asserendo la sufficiente precisione della norma sia in termini di legittimità di poteri dell'organo emanante, di legalità in base alle fonti richiamate che di conoscibilità da parte degli interessati. Pertanto conclude la Corte che per la ricorrente era chiaro che, in base al regolamento universitario del 23 febbraio 1998, se avesse continuato ad indossare il velo islamico, le poteva essere negato l'accesso alle lezioni.

Il governo turco ricorda che tali "interferenze alla libertà" delle studentesse erano legittimate dal mantenimento dell'ordine pubblico all'interno dell'ateneo, a rendere effettivo il principio del secolarismo e proteggere i diritti e le libertà altrui. La stessa Corte ha ritenuto, riguardo alle circostanze in esame, che le misure impugnate perseguissero prima di tutto la protezione dei diritti di libertà della collettività studentesca e dell'ordine pubblico.

La ricorrente sostiene che le interferenze al suo diritto di manifestare il proprio credo sono molto gravi, in quanto, spiega, per lei praticante musulmana indossare il velo è una prescrizione prevista dalla religione e non ha nulla di contrario ai principi costituzionali, nei confronti dei quali lei stessa non esprime alcuna opinione negativa, incluso il principio di laicità. Leyla Sahin dichiara quindi nel suo ricorso che il suo atteggiamento non aveva alcuna intenzione di provocare, ostentare o contestare i principi dello Stato turco, ma solo una manifestazione di fede senza alcun intento ostentatorio, provocatorio o di proselitismo. A sostegno delle sue affermazioni la studentessa, sostiene che per i quattro anni trascorsi presso l'Università di Bursa ad Istanbul e nel periodo tra il settembre 1997 e il febbraio 1998, il governo non avesse dimostrato come il suo abbigliamento avesse costituito interruzione o disturbo dell'ordine pubblico che è stato sempre mantenuto nelle istituzioni universitarie. Si chiede dunque come possa costituire

ora un problema il medesimo abbigliamento che fino a pochi giorni prima non era tale.<sup>141</sup>

Le limitazioni alla propria libertà religiosa, Leyla Sahin aggiunge, hanno portato ad una violazione del proprio diritto allo studio, in quanto non sono presenti in Turchia università o altre istituzioni educative che le consentano di seguire corsi di quel livello con la possibilità di indossare il velo islamico<sup>142</sup>.

Il divieto del velo, nell'ottica della ricorrente, non intende preservare la neutralità e la laicità delle istituzioni educative, perché il velo in questione non ha lo scopo di sfidare i valori repubblicani, che potrebbero essere tutelati ugualmente senza cancellare tutti i segni religiosi <<così come avviene in diversi esempi in molti Stati europei>><sup>143</sup>. L'analisi che Leyla Sahin espone nel suo ricorso, va al di là della mera contestazione dei fatti e del diritto, ma analizza in modo critico l'atteggiamento adottato dalle autorità turche nell'affrontare le tensioni sopravvenute, un atteggiamento volto a cancellare le cause di quelle tensioni e a non favorire un reale pluralismo che tolleri e non metta in competizione le diverse comunità.

Per quanto riguarda l'obiezione del governo sul fatto che il velo costituisca una forma di discriminazione verso la donna, la ricorrente ribatte che è una discriminazione anche quella dello Stato che senza un'oggettiva e ragionevole giustificazione tratti in modo differente persone che si trovino in situazioni significativamente diverse<sup>144</sup>; nella visione della ricorrente gli studenti musulmani sono posti in una situazione differente dagli altri studenti e perciò trattati diversamente e in modo deteriore rispetto agli altri. A giustificazione della sua asserzione Leyla Sahin afferma che le restrizioni relative ai simboli religiosi non siano applicate uniformemente, in quanto nessuno studente non – musulmano è stato oggetto di procedimenti disciplinari, nessuno studente ebreo con il capo coperto dalla *kipph* né alcun cristiano con indosso il crocifisso. A riprova di questo trattamento di favore per gli studenti non musulmani, la ricorrente ha

---

<sup>141</sup> A sostegno della sua tesi Leyla Sahin afferma che la maggioranza della popolazione turca, fortemente attaccato al secolarismo, si oppone sì alla teocrazia, ma non al velo islamico.

<sup>142</sup> Dichiarazione della ricorrente in una delle udienze del processo.

<sup>143</sup> Sentenza Leyla Sahin contro Turchia del 29 giugno 2004, n. ricorso 44774/98.

<sup>144</sup> Sentenza Thlimmenos contro Grecia, no. 34369/97, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 2000 –IV.

allegato una lettera del 1 aprile 2002 con cui l’Autorità per l’Educazione Superiore invitava le istituzioni universitarie a giustificare le assenze degli studenti ebrei durante le festività ebraiche. Questo è per Leyla Sahin un concreto esempio di discriminazione. La conclusione dell’esame proposto dalla ricorrente è che le misure limitative non siano necessarie in una società democratica, soprattutto se mirano a colpire in particolare un determinato gruppo sociale.

Il governo si difende, dichiarando che la libertà di manifestare il proprio pensiero religioso non è un diritto assoluto e quindi le misure prese in relazione ai casi specifici, sono in attuazione di quanto previsto dalle corti nazionali e sovranazionali sulla natura secolare dello Stato, finalizzate a preservare la neutralità del servizio pubblico. Un principio quello della laicità che si pone come requisito preliminare per una democrazia pluralista e liberale e il governo fa appello alle peculiari caratteristiche della Turchia, una situazione in cui il secolarismo assume un’importanza particolare rispetto alle altre democrazie cui Leyla Sahin fa riferimento nel suo ricorso.

Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente sulle prescrizioni coraniche sul velo, il governo volge a proprio vantaggio l’argomento affermando che proprio l’imposizione del velo è un concetto difficilmente conciliabile con il principio di neutralità dello Stato, in particolare dell’educazione. A sostegno di questa tesi il governo turco porta ad esempio l’imposizione alle donne afgane del *burqa* da parte del regime talebano il cui potere s’ispirava alla loro interpretazione dell’Islam. Allo stesso modo vengono citate le prescrizioni dell’Arabia Saudita e dell’Iran che costringono le donne ad indossare il *chador* o l’*abaya*. <<E’ difficile conciliare queste diverse forme di abbigliamento, che derivano tutte dalle medesime regole religiose, con il principio di neutralità dell’educazione di Stato>><sup>145</sup>, considerato che nel mondo musulmano il velo è imposto da norme positive ispirate alla *shari’a*, quindi imposte dagli Stati stessi che s’identificano in esso. Viene poi puntualizzato che non vige alcun divieto ad indossare il velo negli spazi privati o in comune e al di fuori della scuola le studentesse erano libere di vestire, solo nella sfera dell’insegnamento di Stato, essendo questa un pubblico

---

<sup>145</sup> Le dichiarazioni del Governo in una delle udienze del processo.

servizio, si richiede l'integrale applicazione del divieto. Questo per garantire la neutralità dello Stato, considerato che nella realtà sociale della Turchia, il velo è diventato un segno identificativo dei movimenti fondamentalisti, che lo hanno posto a simbolo delle proprie campagne politiche<sup>146</sup>. Il governo si difende poi dall'accusa di aver violato il diritto allo studio della ricorrente, constatando che la scelta di seguire studi di medicina, una materia in cui un approccio religioso conservatore è indubbiamente incompatibile coi requisiti d'igiene e di etica professionale e potrebbe comportare una condotta discriminatoria nei confronti dei pazienti o pregiudizievole della salute di questi.

Nell'udienza del 19 novembre 2002 il governo chiarisce che le autorità dell'ateneo di Istanbul hanno ristretto l'accesso agli studenti con segni distintivi islamici come misura preventiva e non punitiva, al fine di evitare che sugli altri studenti fossero esercitate pressioni da parte dei movimenti religiosi radicali. Nel disegnare tali regole le istituzioni accademiche hanno invero preso ad esame fatti di natura violenta accaduti tra gruppi fondamentalisti fronteggiatisi in passato proprio all'Università di Istanbul.

Dopo aver preso in considerazione le istanze delle parti la Corte rielabora nel suo giudizio i principi rilevanti in questione e le sentenze precedenti. I giudici affermano la necessità delle società democratiche di porre restrizioni alla libera manifestazione del pensiero o di religione per conciliare gli interessi dei vari gruppi e dei singoli ad essere rispettati. Già in precedenza la stessa della Corte aveva dichiarato legittime le restrizioni alla possibilità d'indossare il velo, in quanto considerato incompatibile con lo scopo di proteggere i diritti e le libertà altrui, l'ordine e la sicurezza pubblica<sup>147</sup>.

I giudici ritengono sicuramente una corte nazionale più idonea a valutare le necessità e le condizioni locali, rispetto ad una internazionale, essa ribadisce quindi il suo ruolo sussidiario, un apprezzamento che può essere marginale, riducendo il suo esame solo ai diritti garantiti dalla Convenzione, riguardo alle attività limitate e agli scopi di tali restrizioni. Come in tutti i casi di conflitto tra

---

<sup>146</sup> Per l'approfondimento sull'argomento si rimanda al cap IV par. 4.1

<sup>147</sup> Le decisioni precedenti cui la Corte di Strasburgo fa riferimento: decisione della Commissione del 3 maggio 1993 a seguito della sentenza Karaduman contro Turchia, no. 16278/90, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; sentenza Dahlab contro Svizzera, no. 42393/98, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 2001- IV.

principi fondamentali dell'ordinamento, anche qui la Corte deve compiere un contemperamento tra gli interessi in campo e far prevalere quelli con più importanti ripercussioni sulla società, cercando allo stesso tempo di non danneggiare in modo sproporzionato i diritti rivendicati dal singolo.

Di difficile interpretazione per la Corte è l'esame dei requisiti per la protezione dei diritti altrui e di ordine pubblico, considerando che al riguardo non c'è un'uniforme concezione europea soprattutto in materia di regolamentazione di simboli religiosi.

L'esame dei giudici di Strasburgo rivela un'identità di vedute con i giudici turchi in relazione all'interpretazione dei principi fondamentali in questione, considerati entrambi necessari se non addirittura complementari l'un l'altro e quindi viene accettata la motivazione di necessità della restrizione posta a tutela del sistema democratico in Turchia.

La Corte Europea poi non considera affatto irrilevante il contesto particolare turco riguardo alle vicende del velo islamico rispetto alla situazione diametralmente opposta che è emersa più volte in altri stati europei, ma dove l'Islam è religione minoritaria; per questo motivo non si può perder di vista, a parere della Corte, che in Turchia sono presenti movimenti politici estremisti che intendono imporre alla società attraverso i propri simboli religiosi, una concezione della società fondata sui precetti fideistici.

Il divieto di indossare simboli religiosi all'interno delle università è comprensibile in un contesto, come quello accademico in cui i valori del pluralismo, del rispetto per i diritti altrui e dell'uguaglianza tra uomo e donna, sono prima ancora che imposti dalla legge, pensati e applicati nella pratica. Non essendo poi le restrizioni assolute, ma limitate ad alcuni e ben specificati locali, non può essere quindi considerata una violazione del diritto alla libertà religiosa dei praticanti musulmani, che sono soggetti allo stesso trattamento previsto nella circolare del 9 luglio 1998 per tutte le altre manifestazioni di fede o simboli delle altre religioni.

Alla luce di quanto attestato nel corso del giudizio, i giudici di Strasburgo si pronunciano a favore del governo turco, rigettando il ricorso di Leyla Sahin, in quanto non ritiene vi siano i presupposti per una violazione dell'articolo 9 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo, anzi le restrizioni alla libera manifestazione

del pensiero religioso attraverso i simboli della propria fede sono ritenute legalmente imposte e giustificate dal garantire i principi supremi necessari alla vita democratica della società turca e non sacrificabili in nome del diritto del singolo (Leyla Sahin nel caso concreto) alla libera espressione del proprio credo.

### **3.3 “Pax venetiana”, la Turchia ponte tra Oriente e Occidente.**

Una sentenza quella della Corte di Strasburgo importantissima e fortemente cercata dal governo turco in un momento determinante per il futuro della Repubblica di Turchia, di cui si discute l'ingresso nell'Unione Europea, che chiede di dimostrare la democraticità, il rispetto dei diritti umani e soprattutto la laicità, più volte considerati principi fondamentali dalle istituzioni europee (anche nella sentenza Sahin), e che emergono anche dal testo della Costituzione per l'Europa.

Una sentenza che arriva nel mezzo del dibattito sulle radici cristiane dell'Europa, non accettata dalla Convenzione intergovernativa che ha elaborato il testo della Costituzione, a favore di un più generico richiamo alla storia e alle culture religiose dell'Europa: una soluzione contestata da molti, ma che non sminuisce il ruolo centrale che la religione ha avuto nella storia e nello sviluppo del continente, della sua cultura e dei suoi popoli (non a caso le prime istanze libertarie dei popoli si riferivano al diritto di esercitare liberamente la propria libertà religiosa); una soluzione quella scelta nella Costituzione che può perseguire quella che il patriarca di Venezia invoca come nuova visione della <<dimensione religiosa dell'Europa, che deve liberare il campo da due gravi rischi che, in passato, si sono purtroppo talora concretizzati[...]da una parte la tentazione dell' “indifferentismo secolarizzato” che riduce la fede a qualcosa di ultimamente superfluo, e dall'altra l'affermazione integralista della stessa fede, inevitabilmente intollerante nei confronti di chi non la condivide>><sup>148</sup>, un cammino difficile, oscillante da una all'altra delle due posizioni antitetiche.

---

<sup>148</sup> Monsignore A. SCOLA, patriarca di Venezia, <<Cristianesimo e religioni nel futuro dell'Europa>> in *L'identità dell'Europa e le sue radici: storie, culture, religioni*, AA.VV, Rubbettino, Roma, 2002, p. 36-

Un cammino sul quale la Turchia, per stessa ammissione della Corte di Strasburgo proprio con la sentenza Sahin, si sta muovendo bene, cammino che porterà, molto probabilmente all'ingresso del primo paese islamico nell'Unione Europea, portando con sé oltre ai normali problemi dell'integrazione, nuova linfa ad un continente forse "stanco", una nuova linfa che può alimentare quel pluralismo e quel confronto che ha contribuito sin dall'antichità allo sviluppo del continente. Nell'ingresso della Turchia, musulmana e laica allo stesso tempo, può essere visto un primo passo nella costruzione del ponte tra Occidente e Oriente che l'Europa vuole erigere sulla lungimirante idea della "*pax venetiana*, che già secoli or sono indicò all'Europa la via del futuro"<sup>149</sup>.

---

45. Il testo raccoglie gli interventi tenutisi durante il convegno del 9 maggio 2002 al Palazzo Ducale di Venezia.

<sup>149</sup> Monsignor A. SCOLA, patriarca di Venezia, op. cit., p. 45.